



## ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

### Deliberazione d'urgenza del Presidente

n° 6 dell'11.12.2019

**Oggetto: Approvazione della revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco, con riferimento al 31.12.2018 - art. 20 e 26 d.lgs. 175/2016 e s.m.i.**

L'anno 2019, addì 11 del mese di dicembre, presso la sede dell'Ente Parco, Via Pio VII n. 9, il dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto ai sensi del punto 3 della legge 394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)

#### Il Presidente

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza il presente atto, necessario per dare attuazione agli adempimenti previsti per legge entro le tempistiche prescritte (31.12);
- Premesso che il d.lgs. n.175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal d.lgs. n. 100/2017 e dalla Legge 145/2018, prevede all'articolo 4, comma 2, che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;
- Visto l'art. 20 dello stesso d.lgs. 175/2016, che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da parte delle PA, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, ferma la revisione straordinaria del 2017, debbano effettuare annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*, e l'art. 26, comma 11, che prevede che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Richiamate integralmente le precedenti ricognizioni (D.U.P. n. 39/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, relativa alla revisione straordinaria ex art. 24, D.C.D. n. 34 del 17.12.2018, di revisione ordinaria al 31.12.2017, e D.C.D. n. 4 del 05.02.2019, di parziale revoca delle stesse), come meglio descritte nell'allegata Relazione tecnica;
- Verificato pertanto che entro la scadenza del 31.12.2019 l'Ente deve procedere alla approvazione della revisione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento al 31.12.2018, ai sensi dei suddetti artt. 20 e 26 d.lgs. 175/2016;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Valutate pertanto in primo luogo le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società oggetto di ricognizione, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e verificato in secondo luogo che il fatturato medio del triennio precedente sia superiore alla soglia limite di euro 1.000.000;

- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione periodica è stata predisposta utilizzando l'impostazione contenuta nelle Linee guida adottate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro, per la rilevazione dettagliata delle informazioni relative alle partecipate;
- Tenuto conto che, analogamente a quanto fatto in occasione delle precedenti ricognizioni, è opportuno procedere ad un esame ricognitivo della situazione al 31.12.2018 di tutti gli organismi partecipati dall'Ente, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica risultante dall'Allegato A al presente atto, che comprende sia la ricognizione degli organismi partecipati assoggettati alla revisione di cui all'art. 20 T.U.S.P. (Parte Prima), sia di quelli costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati (Parte Seconda);
- Verificato che in base a quanto emerge dalla relazione tecnica, alla data del 31.12.2018 l'unica partecipazione detenuta dall'Ente risulta essere quella relativa a Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., a seguito della trasformazione, a decorrere dall'11.07.2018, da Consorzio a Società Consortile, in quanto tale assoggettata alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i., con una quota di partecipazione diretta pari allo 0,06% pari ad € 500;
- Verificato che dalla relazione tecnica e relativi allegati emerge che non risultano ricorrere i presupposti elencati al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs 175/2016, con conseguente possibile mantenimento della partecipazione;
- Tenuto conto del fatto che l'Ente ha scelto di partecipare nella società rilevata con lo scopo di raggiungere compiti istituzionali e comunque garantire servizi di interesse pubblico, in considerazione dell'opportunità che la partecipazione può dare in termini di garanzia, di efficacia ed efficienza, e che in considerazione dunque di tali motivi nonché dell'effettivo potere esercitato dall'Ente all'interno della Società, si ritiene che non ricorrano i presupposti né per la vendita della quota societarie né per recesso;
- Ritenuto nondimeno che, per quanto l'Ente possa incidere minimamente sulle scelte, tuttavia ciò che dovrà essere comunque sostenuto è l'impegno costante a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti;
- Posto che per quanto riguarda la quota di partecipazione dell'Ente alla Società Gruppo di Azione Locale GAL Valli del Canavese scarl, precedentemente assoggettata alle misure di razionalizzazione come risulta dai relativi atti sopra citati (D.U.P. n. 39/2017 e D.C.D. n. 34/2018), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 724, della Legge 145/2018, i GAL sono stati esonerati dalle misure di razionalizzazione di cui al TUSP, e pertanto si è provveduto (D.C.D. n. 4/2019) alla revoca parziale degli atti che ne disponevano la dismissione, come meglio precisato nella relazione allegata, e che di conseguenza l'Ente Parco mantiene la propria quota di partecipazione allo stesso, attualmente pari al 4,38% del capitale sociale, corrispondente ad € 3.331,80;
- Preso atto che, sempre in base a quanto emerge dalla suddetta relazione tecnica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018 l'Ente Parco non risulta detenere altre partecipazioni societarie assoggettate alla disciplina di cui al T.U.S.P., vista la natura degli altri organismi partecipati, costituiti in forma diversa da società e individuati nella parte seconda dell'allegato A, Relazione Tecnica (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati);


- Richiamato lo Statuto del parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;
- In via d'urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto,

**delibera**

1. di approvare, ai sensi degli artt. 20 e 26 del d.lgs. 175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017 e con legge 145/2018, la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31.12.2018, avuta ragione degli atti sopra richiamati, nei termini di cui alla Relazione Tecnica, parte prima, di cui all'allegato A, e relativi allegati, parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto che, in base alla suddetta relazione tecnica, con riferimento alla data del 31.12.2018 l'Ente Parco risulta detenere come unica partecipazione societaria e in quanto tale assoggettata alla disciplina di cui al d.lgs. 175/2016, la partecipazione a Turismo Torino e provincia s.c.a.r.l., pari allo 0,06% corrispondente ad € 500, per la quale risultano sussistenti i presupposti di legge e l'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione;
3. di dare atto di conseguenza che all'esito della ricognizione non emergono partecipazioni da cedere/alienare, mettere in liquidazione, fondere o incorporare;
4. di dare atto che per quanto riguarda la quota di partecipazione dell'Ente alla Società Gruppo di Azione Locale GAL Valli del Canavese scarl, precedentemente assoggettata alle misure di razionalizzazione come risulta dalle precedenti D.U.P. n. 39/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, e D.C.D. n. 34/2018, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 724, della Legge 145/2018, che ha esonerato i GAL dalle misure di razionalizzazione di cui al TUSP, con D.C.D. n. 4/2019 si è provveduto alla revoca parziale degli atti che ne disponevano la dismissione, come meglio precisato nella relazione allegata, e che di conseguenza l'Ente Parco mantiene la propria quota di partecipazione allo stesso, attualmente pari al 4,38% del capitale sociale, corrispondente ad € 3.331,80;
5. di prendere atto della natura degli altri organismi partecipati, costituiti in forma diversa da società e descritti, per completezza di informazione, nella parte seconda della suddetta relazione (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati);
6. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni, oltre che alle strutture (MEF, Dipartimento del Tesoro) previste e con le modalità indicate dal d.lgs. 175/2016, ed alla sezione della Corte dei Conti competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Dott. Italo Cerise)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del .....

Torino, li .....

Il Direttore  
Prof. Antonio Mingozzi

**ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)**

**Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .... del**  
**..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento**

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

**Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in**  
**data ..... come risulta da avviso di ricevimento**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. .... del ..... da  
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME**

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. .... del ..... del  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data  
.....

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in  
data ..... con .....

**ANNULLAMENTO**

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.  
..... del .....

NOTE .....

Il Direttore Segretario